



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 7.6.2016
JOIN(2016) 26 final

2016/0166 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta acclusa costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (in seguito denominato "l'accordo").

Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e la Repubblica del Kazakhstan (Kazakhstan) sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995, che è entrato in vigore nel giugno 1999.

Il 13 aprile 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione europea a negoziare un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e il Kazakhstan. I negoziati per l'accordo sono stati avviati nel giugno 2011, l'UE e il Kazakhstan hanno siglato l'accordo il 20 gennaio 2015. A seguito dell'adozione, il 26 ottobre 2015, della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'accordo è stato firmato il 21 dicembre 2015, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

Per l'UE l'accordo rappresenta un passo importante verso una maggiore partecipazione politica ed economica in Asia centrale. L'accordo fornirà la base per un impegno bilaterale più efficace con il Kazakhstan in quanto permette di rafforzare il dialogo politico e di migliorare la cooperazione in un'ampia gamma di settori.

L'accordo contiene le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, Corti penali internazionali, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo. Contiene inoltre disposizioni che disciplinano la cooperazione nei settori della sanità, dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'energia, della fiscalità, dell'istruzione e della cultura, dell'occupazione e degli affari sociali, della scienza e della tecnologia e dei trasporti. Esso riguarda anche la cooperazione giuridica, lo Stato di diritto, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.

L'accordo contiene un'ampia sezione sugli scambi commerciali con impegni importanti in vari settori della politica commerciale. Tali impegni garantiranno un contesto normativo più favorevole alle imprese in Kazakhstan e apporteranno quindi notevoli benefici economici per le imprese dell'UE.

L'accordo è stato negoziato e siglato dall'Unione europea e dalla Repubblica del Kazakhstan solo come accordo dell'Unione. Poiché gli Stati membri dell'Unione europea erano unanimi nel preferire un accordo misto, si è deciso di modificare di conseguenza il testo siglato dell'accordo e della proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo. In risposta a questa preferenza, la Commissione europea ha dichiarato quanto segue:

"Vista la rilevanza politica ed economica dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (EPCA) con il Kazakhstan, la Commissione sottolinea l'importanza di una firma e una ratifica rapide. La Commissione ribadisce la propria posizione secondo cui un

accordo "misto" non è, nella fattispecie, giuridicamente necessario e tutte le materie disciplinate dall'accordo rientrano nell'ambito di competenza dell'UE. Si rammarica pertanto del fatto che gli Stati membri insistano sulla firma e ratifica dell'EPCA con il Kazakhstan come accordo "misto". La Commissione si riserva di prendere posizione sulla futura presentazione di atti connessi alla natura giuridica di un accordo internazionale."

A seguito dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'accordo è stato firmato dall'Unione europea e dalla Repubblica del Kazakhstan sotto forma di accordo misto.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La scelta della base giuridica "deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra cui figurano lo scopo e il contenuto dell'atto"¹. La base giuridica di una misura dipende dalla sua finalità principale. Le disposizioni accessorie rispetto a una finalità principale non richiedono una base giuridica distinta. Le misure prive di un'unica finalità principale possono tuttavia fondarsi su molteplici basi giuridiche², a condizione che le procedure decisionali previste da ciascuna base giuridica siano reciprocamente compatibili.

Come descritto all'articolo 2 (Obiettivi del presente accordo), l'accordo intende istituire un partenariato che comporti una cooperazione più ampia tra le Parti basata su interessi comuni. L'accordo è stato concepito per sviluppare le relazioni tra le due Parti in tutti i settori interessati. Tale cooperazione è descritta come un "processo con cui le Parti contribuiscono alla pace, alla stabilità e allo sviluppo economico a livello regionale e internazionale; tale cooperazione si fonda sui principi che le Parti riaffermano anche mediante i loro impegni internazionali, segnatamente quelli nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'OCSE".

Per quanto riguarda il contenuto, l'accordo si basa su tre punti fondamentali:

- *Dialogo politico e cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza:* Titolo I (Principi generali e obiettivi dell'accordo) e titolo II (Dialogo politico: cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza). Il titolo II contiene disposizioni relative al dialogo politico, alla democrazia e allo Stato di diritto, alla politica estera e di sicurezza, alla sicurezza dello spazio, ai gravi crimini di portata internazionale, alla prevenzione dei conflitti, alla gestione delle crisi e alla lotta al terrorismo.
- *Commercio e imprese:* Il titolo III (Commercio e imprese) contiene disposizioni in materia di scambi di merci, dogane, ostacoli tecnici agli scambi, questioni sanitarie e fitosanitarie, servizi e stabilimento, movimenti di capitali e pagamenti, proprietà intellettuale, appalti pubblici, materie prime ed energia, commercio e sviluppo sostenibile, concorrenza e risoluzione di controversie commerciali.
- *Cooperazione settoriale:* Titolo IV (Cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile); Titolo V (Cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza

¹ Causa C-155/07, *Parlamento/Consiglio dell'Unione europea*, punto 34.

² Causa C-490/10, *Parlamento/Consiglio dell'Unione europea*, punto 46.

e della giustizia); Titolo VI (Altre politiche di cooperazione); Titolo VII (Cooperazione finanziaria e tecnica). Tali titoli includono disposizioni sulla cooperazione in un'ampia gamma di settori quali la migrazione, l'ambiente, la fiscalità, i trasporti, l'istruzione, la società dell'informazione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

La presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo si basa sull'articolo 37 del trattato sull'Unione europea, nonché sugli articoli 207 e 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma.

Natura giuridica

L'accordo stabilisce un quadro istituzionale che comprende il Consiglio di cooperazione, il comitato di cooperazione e il comitato parlamentare di cooperazione [cfr. titolo VIII (Quadro istituzionale) e titolo IX (Disposizioni generali e finali)]. L'accordo introduce anche una procedura per la risoluzione delle controversie, da utilizzare qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi a norma dell'accordo.

L'accordo è concluso per un periodo illimitato e può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

A partire dalla sua entrata in vigore l'accordo sostituisce l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato il 23 gennaio 1995.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il Consiglio è stato informato in tutte le fasi dei negoziati. Esso è stato consultato in seno al Gruppo "Europa orientale e Asia centrale" e al Comitato della politica commerciale.

Anche il Parlamento europeo è stato prontamente e pienamente informato durante i negoziati.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2016/123 del Consiglio³, del 26 ottobre 2015, l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, è stato firmato il 21 dicembre 2015, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (2) L'accordo rappresenta un passo importante verso una maggiore partecipazione politica ed economica dell'Unione europea in Asia centrale. L'accordo fornirà la base per un impegno bilaterale più efficace con la Repubblica del Kazakhstan in quanto permette di rafforzare il dialogo politico e di migliorare la cooperazione in un'ampia gamma di settori.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 281 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

³ GU L 29 del 4.2.2016, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione⁴.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.